



**PIANO ANNUALE DI MONITORAGGIO
DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DI MONITORAGGIO PTPCT
TRIENNIO 2021/2023 -
ANNUALITA' 2021**

PREMESSA

Con deliberazione dell'organo di indirizzo politico, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato, su proposta del RPCT, il PTPCT per il triennio 2021-2023.

Il PTPCT descrive, in maniera articolata, il Sistema di Gestione del Rischio di Corruzione (SGRC).

A seguito dell'approvazione e della esecutivita' del PTPCT, l'amministrazione deve dare attuazione al sistema di gestione del rischio di corruzione e deve, altresì, procedere al monitoraggio delle misure di prevenzione e del funzionamento del PTPCT.

A tal fine, l'amministrazione approva il Piano di monitoraggio annuale il cui obiettivo, conformemente a quanto indicato nel paragrafo "Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione" del Quaderno n.10 Conformita' (Linea Guida Applicativa della norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione), e' quello di raccogliere dati e informazioni in modo sistematico al fine di valutare le prestazioni per la prevenzione della corruzione e l'efficacia del sistema di gestione. Come testualmente indicato nel Quaderno n.10, tali dati e informazioni "mettono in condizione l'amministrazione di rispondere a domande quali, ad esempio (vedi A.19):

- i rischi di corruzione sono sotto controllo?
- i livelli di rischio sono migliorati o peggiorati?
- i controlli sono efficaci?
- le anomalie riscontrate nei controlli sono trattate in modo da impedirne il ripetersi?
- gli obiettivi sono stati raggiunti?
- il personale e' sufficientemente coinvolto, al fine di consolidare la cultura della legalita' nell'organizzazione?
- le risorse messe a disposizione rappresentano esclusivamente un costo per l'organizzazione o si traducono in opportunita' di miglioramento?

Le risposte a queste domande, e i risultati dei monitoraggi, debitamente analizzati e valutati, costituiscono input dei riesami, compreso l'aggiornamento annuale del PTPCT, e delle azioni di miglioramento.

Il termine previsto dal PTPCT per l'approvazione del Piano di monitoraggio annuale era fissato entro la data del 31 marzo 2021. Tuttavia, in considerazione dell'emergenza sanitaria nazionale per gli effetti del Coronavirus Covid-19 e, altresì, delle conseguenti misure di riorganizzazione delle attivita' e del lavoro, in modalita' smart, si e' reso necessario rinviare l'approvazione del Piano di monitoraggio annuale sull'attuazione e sulla idoneita' delle misure di prevenzione della corruzione, e sul funzionamento del PTPCT nel suo complesso.

Il Piano di monitoraggio e' un documento del Sistema di Gestione del Rischio di Corruzione (SGRC) prescritto dall'ANAC nel paragrafo 6.1 PNA 2019, laddove viene testualmente disposto che:

- "E' opportuno che l'attivita' di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE che dovra' indicare:
- i processi/attivita' oggetto del monitoraggio;
- le periodicita' delle verifiche;
- le modalita' di svolgimento della verifica".

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO NELLA L. 190/2012 E NEI PNA

Il monitoraggio, unitamente all'attivita' di revisione del sistema di gestione del rischio di corruzione, costituisce l'ultima fase del processo di gestione del rischio di corruzione, dopo l'analisi, la valutazione e il trattamento del rischio medesimo.

Il monitoraggio e' composto da un insieme di adempimenti, attivita', operazioni, procedure e documenti che, nel loro complesso, costituiscono il "SISTEMA DI MONITORAGGIO". Conformemente a quanto indicato nel paragrafo "Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione" del Quaderno n.10 Conforma (Linea Guida Applicativa della norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione), il Sistema di monitoraggio deve individuare:

- cosa e' necessario porre sotto monitoraggio, come effettuarlo, chi lo realizza, a chi vanno riportati i risultati e la periodicit  con la quale va effettuato.

Tutte le informazioni (piano di monitoraggio, procedure, modulistica, registrazioni, richieste di verifica, report, audit) devono essere rigorosamente documentate e l'intero sistema di monitoraggio deve essere costantemente alimentato dal sistema informativo e periodicamente implementato.

La progettazione e l'implementazione di un efficiente sistema di monitoraggio influisce:

- sull'efficacia complessiva dei PTPCT.

1.1. Il sistema di monitoraggio nella L. 190/2012

Gli elementi essenziali per la progettazione del sistema di monitoraggio si desumono dalla L. 190/2012.

L'art 1, co. 10, L.190/2012 stabilisce che il RPCT:

- VERIFICA l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneita';
- propone MODIFICHE dello stesso quando:
 - a) sono accertate significative violazioni delle prescrizioni;
 - b) quando intervengono mutamenti nell'organizzazione;
 - c) quando intervengono mutamenti nell'attivita' dell'amministrazione.

L'art. 1, co. 14, L.190/2012 stabilisce, altresi', che il RPCT redige la RELAZIONE ANNUALE recante i risultati dell'attivita' svolta tra cui:

- il RENDICONTO sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

L'art 1, co. 7, L. 190/2012 stabilisce, infine, che il RPCT:

- SEGNALE all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le DISFUNZIONI inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di Trasparenza
- INDICA agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

A fronte dei compiti attribuiti, la L.190/2012 prevede (art. 12 e14) ha introdotto consistenti RESPONSABILITA' in capo al RPCT.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che:

- "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". L'art. 14 stabilisce, altresi', che:

- "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' ed avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

Nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, il monitoraggio, quale attività di vigilanza sull'osservanza del Piano, si rivela indispensabile per:

- il funzionamento del PTPCT;
- il successo della strategia di prevenzione;
- l'acquisizione di elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT (cfr. Parte II di cui al presente PNA 2019, par.3) e della revisione del sistema di gestione del rischio di corruzione.

L'indispensabilità del sistema di monitoraggio giustifica la previsione dello stesso all'interno del PTPCT, come da indicazioni fornite dall'ANAC

- nel paragrafo 6.6, parte generale dell'Aggiornamento 2015 al PNA
- nel paragrafo 6 del PNA 2019.

1.2 Il sistema di monitoraggio nell'aggiornamento 2015 al PNA

Fermo restando che gli elementi essenziali per la progettazione del sistema di monitoraggio si desumono dalla L. 190/2012, un contributo determinante per la configurazione del sistema medesimo è fornito dai PNA.

Quanto all'aggiornamento 2015 al PNA (Determinazione n. 12 del 28/10/2015), il paragrafo 6.6 (Monitoraggio del PTPC e delle misure) prevede quanto segue.

- Monitoraggio PTPC

Per il monitoraggio del PTPC è necessario indicare modalità, periodicità e relative responsabilità. Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi trascurati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPC e nonche' all'interno della Relazione annuale del RPC.

- Monitoraggio sull'attuazione delle misure

Particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio sull'attuazione delle misure. La programmazione operativa consente al RPC di dotarsi di uno strumento di controllo e di monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure, attraverso indicatori di monitoraggio. Per le amministrazioni più complesse (per dimensione organizzativa, per diversificazione delle attività svolte o per articolazione territoriale) è auspicabile che sia prevista almeno una verifica infrannuale al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura. In tale ottica è anche necessario garantire integrazione e coordinamento con gli obiettivi di performance nonche' con gli strumenti e i soggetti che intervengono nel ciclo di gestione della performance o in processi equivalenti. Nel PTPC vanno riportati i risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nei PTPC precedenti. Nel caso di misure in corso di attuazione va data evidenza della realizzazione della fase di attuazione prevista, mentre in caso di mancata attuazione va esplicitata la motivazione dello scostamento, oltre ad una nuova programmazione. Diverso è il problema della valutazione dell'efficacia delle misure. È auspicabile che le amministrazioni e gli enti inizino a dotarsi dei primi strumenti di valutazione, fermo restando che è intenzione dell'Autorità elaborare e fornire elementi di supporto metodologico al riguardo.

1.3 Il sistema di monitoraggio nel PNA 2019

Quanto al PNA 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019), il paragrafo 6 (Monitoraggio e riesame) prevede quanto di seguito trascritto integralmente.

Monitoraggio e riesame

"Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonche' il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II, di cui al presente PNA, par.3.). Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il

monitoraggio e' un'attivita' continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneita' delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame e' un'attivita' svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi: il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio; il monitoraggio sull'idoneita' delle misure di trattamento del rischio. I risultati dell'attivita' di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalita' complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

Monitoraggio sull'attuazione delle misure

"Essendo il PTPCT un documento di programmazione, appare evidente che ad esso debba logicamente seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure. Per tale ragione, e' opportuno che ogni amministrazione preveda (e descriva accuratamente nel proprio PTPCT) il proprio sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure. In primo luogo, occorre ribadire che la responsabilita' del monitoraggio e' del RPCT. Tuttavia, soprattutto in amministrazioni di grandi dimensioni o con un elevato livello di complessita' (es. dislocazione sul territorio di diverse sedi), il monitoraggio in capo al solo RPCT potrebbe non essere facilmente attuabile, anche in funzione della generalizzata numerosita' degli elementi da monitorare. Per tale ragione:

- si possono prevedere sistemi di monitoraggio su piu' livelli, in cui il primo e' in capo alla struttura organizzativa che e' chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT. Il monitoraggio di primo livello, dunque, puo' essere attuato in autovalutazione da parte dei referenti (se previsti) o dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilita' di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sara' chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura. E' opportuno tener presente che questa modalita' fornisce valutazioni di qualita' meno elevata rispetto alle analisi condotte direttamente dal RPCT o da altre unita' indipendenti (es. internal audit), poiche' in questo caso si tratta di (auto) valutazioni effettuate dagli stessi soggetti che hanno la responsabilita' dei processi/attivita' oggetto del controllo. Pertanto, e' opportuno ricorrere all'autovalutazione soltanto nelle aree in cui il rischio di corruzione e' piu' basso, mentre nelle aree a piu' alto rischio, questa modalita' deve essere utilizzata in combinazione con l'azione di monitoraggio svolta dal RPCT o da organi indipendenti rispetto all'attivita' da verificare. Il monitoraggio di secondo livello, dunque, dovra' essere attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti. Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unita' organizzative in cui si articola l'amministrazione.

E' opportuno che l'attivita' di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che dovra' indicare:

- i processi/attivita' oggetto del monitoraggio;
- le periodicita' delle verifiche;
- le modalita' di svolgimento della verifica.

Per quanto riguarda i processi/attivita' oggetto del monitoraggio, il RPCT deve tener conto delle risultanze dell'attivita' di valutazione del rischio per individuare i processi/attivita' maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio.

Nel pianificare le verifiche si deve tener conto anche dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attivita' non verificati negli anni precedenti.

Le verifiche programmate non esauriscono l'attivita' di monitoraggio del RPCT poiche' alle attivita' pianificate si aggiungono quelle non pianificate che devono essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalita'.

Con riferimento alla periodicita', il RPCT e' chiamato a definire la tempistica del monitoraggio piu' consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Maggiore e' la frequenza del monitoraggio (ad esempio mensile, bimestrale o trimestrale), maggiore sara' la tempestivita' con cui un eventuale correttivo potra' essere introdotto. D'altra parte, una maggiore frequenza dei monitoraggi si associa ad un maggiore onere organizzativo in

termini di reperimento e elaborazione delle informazioni. Pertanto, coerentemente al principio guida della "gradualità" e tenendo nella dovuta considerazione le specificità degli enti di dimensioni ridotte, il monitoraggio sull'attuazione delle misure non potrà non essere almeno annuale.

Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT deve verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta. Questo è tanto più agevole quanto più sono state correttamente programmate le misure all'interno dei Piani anche con indicatori ben definiti e puntuali (si veda il paragrafo sul Trattamento del rischio). A tal fine può essere utile prevedere, nel corso dell'anno, incontri tra il RPCT (e la struttura di supporto) e i responsabili dell'attuazione delle misure. Il RPCT deve svolgere degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo. Al fine di agevolare i controlli, inoltre, può essere utile ricorrere a sistemi informatizzati o spazi digitali condivisi (come le intranet) dove far confluire tutti i documenti che formalizzano le misure. Il monitoraggio di secondo livello deve essere realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno del PTPCT. Tuttavia, in amministrazioni particolarmente complesse o con scarse risorse, il monitoraggio di secondo livello potrà essere effettuato attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica. In questo caso, dovrà essere data adeguata motivazione della scelta effettuata e delle modalità di campionamento utilizzate".

"In ogni caso, per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell'organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete), i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari. È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPCT, nonché all'interno della Relazione annuale del RPCT.

Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

Si fa presente, in via generale, che al fine della adeguata predisposizione e adozione di misure di prevenzione della corruzione non rileva l'eventualità che il PTPCT abbia ricevuto una certificazione di qualunque genere rilasciata da soggetti terzi. ANAC è, infatti, l'unico soggetto deputato ad accertare la corretta adozione e attuazione dei PTPCT delle amministrazioni.

Monitoraggio sull'idoneità delle misure

Il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche:

- una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

La valutazione dell'idoneità delle misure pertiene al RPCT, coadiuvato, da un punto di vista metodologico, dagli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV)

L'idoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui:

- l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;
- una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);
- una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

L'aver inserito nel PTPCT misure basate su un "mero formalismo" determina bassi livelli di idoneità.

L'idoneità può anche essere rilevata attraverso il verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura.

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT è tenuto a intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio".

Riesame periodico della funzionalita' complessiva del sistema

"Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".

Ogni amministrazione dovra' definire la frequenza con cui procedere al riesame periodico della funzionalita' complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame. E' opportuno che tale attivita' abbia una frequenza almeno annuale per supportare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione. Il riesame periodico della funzionalita' del sistema di gestione del rischio e' un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinche' vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e piu' efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Il riesame periodico e' coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attivita' di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno".

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO NEL PTPCT

2.2.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure

Il presente Piano prevede, in primo luogo il monitoraggio:

- sull'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

Tale tipologia di monitoraggio si informa ai principi e alle indicazioni fornite dall'Autorita', e la sua concreta configurazione rispecchia le caratteristiche, dimensionali e di natura organizzativa dell'amministrazione.

2.2.2 Monitoraggio sull'idoneita' delle misure

Come indicato dal PNA 2019, il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una:

- valutazione della loro idoneita', intesa come effettiva capacita' di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettivita'".

Si tratta di una tipologia di monitoraggio che presuppone come gia' avvenuta l'attivita' di verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione.

Utilizzando i dati e le informazioni ricavabili dal monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, la valutazione sull'idoneita' delle misure costituisce il naturale approdo del sistema di monitoraggio.

Sulla base della idoneita' o non idoneita' delle misure di prevenzione, il RPCT e', infine, in grado di effettuare il:

- monitoraggio sull'intero sistema di prevenzione della corruzione e, per l'effetto, sul PTPCT, che quel sistema riepiloga e descrive.

2.3 Disciplina di dettaglio del sistema di monitoraggio contenuta nel Piano di monitoraggio annuale

Cio' premesso in via generale, di seguito si illustra la disciplina di dettaglio a cui tutte le unita' organizzative, uffici e servizi, dell'amministrazione sono tenuti a conformarsi nell'attivita' di monitoraggio.

Tenuto conto delle delineate caratteristiche generali del sistema di monitoraggio contenute nel PTPCT e conformi alle disposizioni della L.190/2012 e dei PNA, il presente Piano annuale identifica e descrive:

- il livello di monitoraggio;
- i criteri di campionamento;
- le misure di prevenzione, i processi/attivita' oggetto di monitoraggio con la relativa programmazione;
- i criteri di campionamento delle misure da sottoporre a verifica;

- la Piattaforma informatica "All anticorruzione" da utilizzare per gestire e documentare gli adempimenti e le attività del sistema di monitoraggio;
- i soggetti del sistema di monitoraggio, le relative responsabilità e le modalità di verifica.

2.3.1 Livello di monitoraggio

L'amministrazione adotta un sistema di monitoraggio articolato su un solo livello.

Il livello scelto è il monitoraggio a cura del solo RPCT.

Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

2.3.2 Misure di prevenzione e processi/attività oggetto del monitoraggio e programmazione

Per quanto riguarda i PROCESSI oggetto del monitoraggio, il RPCT intende adottare e':

- il campionamento "ragionato" sulla base dei criteri di seguito riportati:
 - esigenza di tenere delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio, individuando i processi a rischio alto o altissimo sui quali concentrare l'azione di monitoraggio;
 - esigenza di includere nel monitoraggio solo i processi non verificati negli anni precedenti;
 - dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi oggetto di segnalazione di illecito.

Tutte le misure di prevenzione - generali, specifiche e di altra natura - selezionate in base ai criteri di campionamento sopra citati, e da sottoporre al monitoraggio, con la relativa programmazione, e gli indicatori di attuazione, unitamente alle richieste di verifica, vengono trasmesse, a cura del RPCT, a tutti i dirigenti/responsabili P.O. e ai referenti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di autovalutazione.

Monitoraggio II Livello - RPCT

Secondo quanto prescritto dal PNA 2019, per il monitoraggio di 2 livello, che è effettuato dal RPCT:

- la verifica viene effettuata mediante:

- COLLOQUIO (audit) del RPCT o suo delegato, con i con singoli responsabili avente ad oggetto l'attuazione delle misure.

Il colloquio sull'autovalutazione viene documentato da apposito Verbale.

Resta ferma la facoltà del RPCT di procedere con altre metodologie di monitoraggio (controlli presso altre amministrazioni, consultazione di banche dati, riscontri documentali, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta).

2.3.3 Soggetti del sistema di monitoraggio e relative responsabilità

I soggetti del sistema di monitoraggio sono:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
- responsabili P.O., in qualità di componenti della Struttura di Supporto al RPCT;
- Referenti e/o le figure individuate dal RPCT (anche se non referenti).

L'accesso al servizio digitale All anticorruzione è riservato a:

- soggetti del sistema di monitoraggio in precedenza indicati;

Cio' premesso, gli adempimenti, le attivita', le operazioni e i documenti del sistema di monitoraggio, cosi' come esattamente esplicitati nel PNA 2019 e in precedenza descritti, sono funzionali alla gestione del rischio di corruzione e, contestualmente, per l'acquisizione del PTPCT e, in particolare:
- per la compilazione del questionario e la produzione della relazione annuale del RPCT.

Tutti i soggetti del sistema di monitoraggio sono tenuti a prestare la massima collaborazione al RPCT. In particolare, e' prevista un'attivita' di supporto al RPCT, a cura dei responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilita' di attuare le misure oggetto del monitoraggio e/o da parte dei referenti anticorruzione.

Il RPCT e i responsabili degli uffici e dei servizi si avvalgono del SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ONLINE ANTICORRUZIONE, quale servizio di supporto per la digitalizzazione del sistema di prevenzione della corruzione, che opera con tecnologia ICT, attraverso la piattaforma informatica All anticorruzione.

Per i soggetti che ricoprono la posizione di dipendente dell'amministrazione, la mancata o insufficiente o parziale collaborazione determina responsabilita' disciplinare, responsabilita' correlata alla performance individuale e, per i dirigenti e i responsabili P.O., responsabilita' dirigenziale.

3.1 Monitoraggio Misure Generali

La macro-sezione "Monitoraggio Misure Generali" (MG) ha ad oggetto la rendicontazione dello stato di attuazione e di idoneita' delle misure generali inserite in fase di programmazione.

Esso e' diviso nelle seguenti sezioni:

- A. Codice di Comportamento
- B. Rotazione del personale;
- C. Conflitto di interessi;
- D. Whistleblowing;
- E. Formazione;
- F. Trasparenza;
- G. Pantouflage;
- H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna;
- I. Patti di integrita';
- L. Attuazione delle misure generali.

Tenuto conto di quanto sopra, il monitoraggio che l'amministrazione e' tenuta ad effettuare deve ricomprendere almeno le misure generali sopra indicate.

La macro-sezione "Dati generali" ha ad oggetto una serie di domande volte ad offrire un quadro generale sull'idoneita' del sistema di prevenzione della corruzione definito dall'amministrazione.

ART. 4 MONITORAGGIO E RELAZIONE ANNUALE RPCT

Le indicazioni ANAC in ordine al rapporto tra MONITORAGGIO E RELAZIONE ANNUALE RPCT sono di seguito riportate come risultanti dal PNA 2019.

Ricorda l' ANAC che:

- i RPCT sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, una relazione annuale - da trasmettere all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione - sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei PTPCT.

- sulle modalita' di redazione della relazione l'Autorita' fornisce annualmente indicazioni e ha messo a disposizione uno schema di Relazione pubblicato sul sito.

Dalla relazione deve emergere una valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel PTPCT.

In particolare, il RPCT e' chiamato a relazionare sul monitoraggio delle misure generali e specifiche individuate nel PTPCT.

La relazione costituisce, dunque, un importante strumento di monitoraggio in grado di evidenziare l'attuazione del PTPCT, l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate.

Secondo l' ANAC , le evidenze, in termini di criticita' o di miglioramento che si possono trarre dalla relazione, devono guidare le amministrazioni nella elaborazione del successivo PTPCT. D'altra parte, la relazione costituisce anche uno strumento indispensabile per la valutazione da parte degli organi di indirizzo politico dell'efficacia delle strategie di prevenzione perseguite con il PTPCT e per l'elaborazione, da parte loro, degli obiettivi strategici.

La relazione annuale predisposta dalla piattaforma e' suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica amministrazione
- Anagrafica RPCT
- Rendicontazione misure generali
- Monitoraggio gestione del rischio
- Monitoraggio procedimenti penali
- Monitoraggio procedimenti disciplinari